



**Comune di Sant'Olcese**  
(Città Metropolitana di Genova)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°22 in data 30-05-22

SETTORE FINANZIARIO

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.**

*L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, convocato nei modi e termini di legge e con l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, in seduta aperta e video ripresa.*

*Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:*

DANTE SARA	P	ARU ALESSIA	P
SANNA ARMANDO	P	OLIVA RICCARDO	P
CABELLA BEATRICE	P	ALTOBELLI PATRIZIA	A
BOERO MATTEO	P	SCALABRINI GIADA	P
GUIDO ANNA	P	CAPPANERA DAVIDE	P
GARDELLA MARTINA	P	TIZZA CINZIA	P
GIACOBBE SIMONE	P		

*ne risultano presenti n. 12 e n. 1 assenti*

*Assume la presidenza il Signor SANNA ARMANDO, in qualità di PRESIDENTE, assistito dal Segretario comunale dott. MASSACANE DOMENICO*

*Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,*

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

**PARERE:** Favorevole, In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Settore finanziario  
SALVAREZZA VITTORIO

**PARERE:** Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato  
SALVAREZZA VITTORIO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Espresso il proprio consenso ad essere video ripreso a norma di Regolamento;

Udita l'esposizione dell'assessore delegato alle finanze e bilancio, **Avv. Riccardo Oliva**, in qualità di relatore;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:  
*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) di gestione del servizio rifiuti per il quadriennio 2022-2025;

Atteso che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 845.414,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 363/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale per il quadriennio 2022-2025, già validato dalla Città Metropolitana di Genova, è pari per l'anno 2022 ad € 845.414,00 di cui € 590.042,00 per costi variabili ed € 255.373,00 per costi fissi;

PRESO ATTO che la delibera ARERA consente di inserire nel PEF anche i costi delle “**attività esterne**” al ciclo integrato dei rifiuti dandone “separata evidenza”. Per attività esterne si intendono quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, non possano essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità stessa;

CONSIDERATO, pertanto, che in sede di definizione dell'articolazione delle tariffe l'Amministrazione integrerà il costo del servizio con un importo pari ad € 33.551,00 relativo alle seguenti “**attività esterne**” al servizio integrato di gestione, ovvero escluse dal perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, i cui costi il Comune intende coprire con le tariffe, che incideranno per € 24.828,00 sulla Tariffa Variabile e € 8.723,00 sulla Tariffa Fissa:

- spazzamento e sgombero della neve: € 20.781,02
- gestione del verde pubblico: € 10.299,18
- derattizzazione: € 2.470,50

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'1,04%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Atteso che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme

introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'1,04%;

Considerato, altresì, che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- il Comune di Sant'Olcese per la determinazione delle tariffe applica l'art. 1, comma 652 della legge n. 147/2013;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche;

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013;

Rilevato che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dallo stesso decreto, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652 ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii.;

Specificato che per l'elaborazione delle suddette tariffe TARI si è proceduto, conformemente ai criteri ARERA, applicando i coefficienti tariffari attraverso un'analisi statistica sulla produzione dei rifiuti, con una ripartizione dei costi tale da mantenere un omogeneo equilibrio delle tariffe tra utenze domestiche e non domestiche, rapportato alla quantità di rifiuti prodotta, al numero delle utenze domestiche/non domestiche e alle superfici presenti in banca dati tributaria, mantenendosi nei limiti dei range fissati dalle allegare tabelle del ricordato D.P.R. n. 158/1999;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Richiamato l'art. 53, comma 10, del Titolo IV - TARI del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) TARI il quale disciplina le ulteriori forme di agevolazione;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 3% fissata dalla Città Metropolitana con delibera del Consiglio n. 43 del 15.12.2021;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) Titolo IV – TARI - che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli artt. 49, 50, 51, 52 e 53 che disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Attesa la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Preso atto che, a decorrere dal 2022, il D.L. n. 228/2021 convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ha stabilito che il PEF e le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun anno;

Atteso che con le disposizioni introdotte dall'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 17.05.2022, tale termine per l'anno 2022 è stato posticipato al 31.05.2022;

Preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere dell'organo di revisione dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, agli atti del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Cappanera, Scalabrini e Tizza), essendo dodici i consiglieri presenti e votanti in forma palese:

### **DELIBERA**

- 1) di approvare per l'anno 2022 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'Allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui all'Allegato B) relativa alle utenze domestiche e all' Allegato C) relativa alle utenze non domestiche;
- 3) di stimare in € 878.965,00 il gettito della TARI derivante dall'applicazione delle tariffe di cui all'Allegato A);
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2022;
- 5) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Genova nella misura del 3%;
- 6) di introitare l'entrata derivante al cap. 289 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), entro i termini previsti dalla vigente normativa;
- 8) di demandare al Settore proponente gli incumbenti di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

\*

Stante l'urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il su esteso provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e questi, concordando, con separata votazione approva con 9 voti favorevoli e 3 astenuti.

---

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
SANNA ARMANDO

Il Segretario comunale  
MASSACANE DOMENICO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno al giorno e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant'Olcese,

Il Funzionario inc.  
Bonicelli Patrizia

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant'Olcese,

Il Funzionario inc.  
Bonicelli Patrizia